

Una circolare del ministro Sacconi sulle novità del Collegato. Debutta la comunicazione preventiva

# L'intermediazione apre ai privati

## Regime semplificato per università, sindacati e siti internet

DI SILVIA SPATTINI

**L'**intermediazione del lavoro più snella ed efficace con l'apertura ai privati. Che potranno contare anche su modalità semplificate di autorizzazione, come la comunicazione di inizio attività, consentita a università, sindacati, associazioni datoriali e siti internet. A illustrare la semplificazione nei regimi di autorizzazione degli operatori del mercato del lavoro, parzialmente modificati dal Collegato lavoro, è una circolare del **ministero del lavoro**, firmata ieri dal ministro **Maurizio Sacconi**.

La riforma specifica, rispetto al passato, il termine perentorio entro il quale le agenzie per il lavoro (o altri soggetti autorizzati) devono richiedere l'autorizzazione definitiva. Compiuti i due anni dalla concessione della autorizzazione provvisoria, gli operatori interessati hanno 90 giorni di tempo per presentare l'istanza dell'autorizzazione a tempo indeterminato. Al ricevimento

delle domanda, completa della documentazione che dimostri il possesso dei requisiti giuridici e finanziari necessari, decorrono i 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento amministrativo di rilascio o diniego dell'autorizzazione. Con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato



**Maurizio Sacconi**

e l'efficacia della politiche per il lavoro, accanto all'obbligo dell'interconnessione alla borsa lavoro, viene chiarito l'obbligo dell'invio di informazioni strategiche. I soggetti autorizzati devono, tra l'altro, comunicare al ministero i casi di beneficiari di misure di sostegno al reddito che rifiutino senza giustificato motivo un'offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro o un lavoro congruo. La mancata comunicazione attiva la procedura sanzionatoria, consistente nei diversi step diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.

Il ministero tiene particolarmente alla questione della circolazione delle informazioni a favore di una



maggiore trasparenza del mercato. Per questa ragione, chiarisce espressamente che verificherà l'interconnessione dei soggetti autorizzati alla borsa lavoro (tramite Cliclavoro) e l'effettivo invio delle informazioni strategiche.

La circolare, inoltre, ricorda che il collegato lavoro ha esteso anche alla pubblica amministrazione l'obbligo di inviare alla borsa lavoro le informazioni relative a procedure selettive per l'assunzione di personale, per il conferimento di incarichi di collaborazione, nonché di fornitura di lavoratori somministrati.

Ma di particolare interesse e rilevanza sono le novità che, in tale ambito, riguardano le università. L'obiettivo primario è favorire l'inserimento nel mercato del lavoro degli studenti e laureati, anche in considerazione dell'attuale livello di disoccupazione giovanile. È perciò fatto obbligo alle università di conferire alla borsa lavoro (tramite Cliclavoro) i curricula degli studenti. Ma cosa fondamentale, ne è prevista la pubblicazione (dall'iscrizione a 12 mesi dopo la laurea) nei siti internet di ogni ateneo. Questo

agevolerà le aziende, consentendo loro di accedere gratuitamente ai curricula. Una novità non di poco conto, considerato che attualmente nella maggior parte dei casi le università non li rendono disponibili gratuitamente alle aziende che li richiedano, ma li forniscono a pagamento.

La circolare offre inoltre una ricostruzione dei regimi particolari di autorizzazione, tenuto conto delle novità introdotte dalla più recente normativa. Nell'ambito di questo sistema, rientrano soggetti ai quali può essere concessa l'autorizzazione sulla base di requisiti ridotti, data la loro particolare natura, tendenzialmente senza scopo di lucro.

Possono richiedere autorizzazione per esercitare attività di intermediazione le associazioni imprenditoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, anche se non firmatari (a differenza che in passato) di un ccnl, nonché gli enti bilaterali costituiti da una o più associazioni di datori e di lavoratori comparativamente più rappresentative. Esse possono svolgere tale attività anche attraverso le associazioni territoriali aderenti, nonché società

di servizi controllate (per cui anche patronati e centri di assistenza fiscale). Accanto a esse, hanno la medesima possibilità le associazioni aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale oppure, dopo la modifica del Collegato Lavoro, anche riconoscimento regionale.

Di rilievo, poi, la novità del riconoscimento ai gestori di siti internet della possibilità di richiedere l'autorizzazione all'intermediazione in regime agevolato. Requisiti fondamentali sono l'assenza della finalità di lucro, la pubblicazione dei dati identificativi del gestore del sito, oltre all'obbligo di invio di informazioni strategiche per il mercato del lavoro. Consentendone l'accesso nel sistema delle autorizzazioni, prima precluso, si è inteso riconoscere la loro importanza nelle dinamiche dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Si registra poi una semplificazione delle procedure autorizzatorie per università, associazioni datoriali e sindacati, associazioni con riconoscimento istituzionale, enti bilaterali e gestori dei siti internet. Ad essi, infatti, non è più richiesta la presentazione di una istanza e l'attesa della concessione della autorizzazione. Tale procedura è sostituita da una più snella comunicazione preventiva di inizio attività, corredata da autocertificazione del possesso dei requisiti previsti. Al ministero compete quindi l'iscrizione di tali soggetti all'albo informatico, nonché la possibilità di controllo e verifica a posteriori.

— © Riproduzione riservata —

